

Dazi doganali - Dubbi sulla corrispondenza tra valore dichiarato e importo pagato o da pagare - Cass. n. 25724/2020

Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - Dazi doganali - Dubbi sulla corrispondenza tra valore dichiarato e importo pagato o da pagare - Art. 181 bis, par. 2, DAC - Obbligo generale di instaurazione del contraddittorio - Sussistenza - Necessità della previa richiesta di informazioni - Esclusione.

L'obbligo di instaurazione del contraddittorio previsto dall'art. 181 bis, par. 1 DAC, in presenza di fondati dubbi sulla corrispondenza tra il valore dichiarato e importo pagato o da pagare di cui all'art. 29 del codice doganale comunitario, ha carattere generale in forza del paragrafo 1 del medesimo articolo, e si applica, pertanto, sia nel caso in cui l'Amministrazione disponga di più informazioni, fornite dall'interessato a seguito di richiesta di cui al primo periodo della norma, sia nel caso in cui l'Amministrazione abbia scelto di non chiedere informazioni complementari.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 25757 del 13/11/2020 (Rv. 659649 - 01)

corte

cassazione

25757

2020